

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE



"AMUSE – Amici Municipio Secondo"

Il giorno 12 (dodici), del mese di Aprile dell'anno 2012 in Roma, alle ore 17,30, presso l'Aula 404 della LUISS di Viale Romania 32, sono presenti in proprio e per delega n. 42 associati, come da avviso di convocazione del 5 Aprile, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dello Statuto per adeguamento alla L. 383/00;
- 2) iscrizione al registro regionale dell'associazionismo;

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Avvocato Claudia Bortolani la quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale essendo presenti n. 42 associati su 64, è validamente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Sig. Guido Montalbani ed illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto e dà lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

In particolare lo Statuto ribadisce: l'assenza di fini di lucro, l'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale, la libera e volontaria adesione all'Associazione, il funzionamento basato sulla volontà democratica espressa dagli Associati, l'elettività e la gratuità delle cariche sociali, il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali, previste dalla legislazione vigente.

Dopo ampia ed approfondita discussione l'Assemblea alla unanimità approva lo Statuto così come sopra modificato, composto di 21 articoli, e si allega al presente atto sotto la lettera A.

Passando al secondo punto all'o.d.g. il Presidente propone all'Assemblea di deliberare l'iscrizione al Registro regionale dell'associazionismo.

Dopo breve discussione, all'unanimità, l'Assemblea delibera di iscrivere l'Associazione al Registro regionale dell'associazionismo.

Non essendovi altri punti sui quali deliberare, il Presidente, alle ore 18,00 scioglie l'Assemblea, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
(Claudia Bortolani)

Il Segretario
(Guido Montalbani)



Trasmissione di Tassa 2 A Bollo	N. 10202	Sette	Data 08/05/2012	REGISTRATO CON EURO	168,00	IL DIRIGENTE
---------------------------------------	----------	-------	-----------------	------------------------	--------	--------------

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"AMUSE Amici Municipio Secondo "**

TITOLO I

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "AMUSE Amici Municipio Secondo", qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di utilità sociale, ed in particolare agisce nei limiti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della legislazione regionale in materia di associazionismo, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente Statuto.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi e attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede attualmente in Roma, in via Lazio 6, presso lo studio legale Legal Grounds.
2. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Consiglio Direttivo.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

Art.4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
2. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
3. L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di utilità sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.
4. L'Associazione si prefigge di definire proposte e sviluppare iniziative di promozione sociale per migliorare la qualità della vita di coloro che abitano o lavorano nel 2° Municipio di Roma Capitale, con particolare riferimento alle categorie più deboli dei cittadini.
5. In particolare, l'Associazione vuole, nel territorio del Municipio contribuire a:
 - a) il miglioramento dei servizi per il cittadino, offerti dalla Pubblica Amministrazione, dalle società erogatrici di servizi e da privati, ed alla individuazione e promozione di nuovi servizi;
 - b) il miglioramento del decoro delle strade, delle piazze e dei giardini e della fruibilità delle risorse pubbliche disponibili e individuazione e promozione di nuove risorse e infrastrutture;
 - c) l'informazione, la formazione e, laddove opportuno, l'istruzione della cittadinanza su problematiche di interesse comune e relative soluzioni possibili, anche al fine di sviluppare il senso civico e la sensibilità sul "bene" comune e facilitare una più ampia socializzazione;
 - d) la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico di cui al Dlgs 42/2004;
 - e) la promozione della cultura e dell'arte;
 - f) la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - g) la tutela dei diritti civili;
6. Per il conseguimento del suo scopo, l'Associazione:
 - a) raccoglie le istanze dei singoli cittadini e di gruppi di essi, approfondendo le tematiche proposte;
 - b) stimola la discussione e l'approfondimento su tematiche di interesse comune, anche promuovendo studi, indagini, dibattiti, sondaggi e iniziative analoghe;



Claudia B. B. B.

- c) dialoga e collabora in modo costruttivo con istituzioni ed organizzazioni, pubbliche e private, agendo come "sensore" e "stimolo", ma anche come "controllore" di quanto realizzato o in corso di realizzazione;
 - d) propone azioni di informazione e confronto, verso la cittadinanza e verso le istituzioni;
 - e) organizza manifestazioni, premi, feste ed eventi in genere;
 - f) dà impulso alla raccolta della documentazione riguardante il territorio ed i beni di interesse artistico e storico;
 - g) formula proposte;
 - h) intraprende ogni iniziativa di comunicazione, anche avvalendosi di tecnologie avanzate, che risulti strumentale ai propri scopi;
 - i) collabora alle iniziative, promosse da associazioni ed enti, che perseguano obiettivi allineati agli scopi dell'Associazione;
7. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, effettuare attività commerciali e produttive, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.
8. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
9. L'attività degli Associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dal Consiglio.
10. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. In casi particolari e di evidente convenienza, l'Associazione si potrà avvalere della collaborazione retribuita di un Associato, previa approvazione all'unanimità da parte del Consiglio.

TITOLO III

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che siano mosse da spirito di solidarietà.
2. Sono Associati all'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e le persone fisiche che, su domanda, sono state e verranno ammesse dal Consiglio Direttivo e verseranno la Quota Associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
3. La Quota Associativa annuale a carico degli Associati non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di Associato.
4. Possono altresì aderire all'Associazione, in qualità di Sostenitori, tutte le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti; i Sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono intraprese dall'Associazione.

Art. 6 Diritti e doveri degli Associati

1. Tutti gli Associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. Per associarsi bisogna presentare una domanda scritta, essere ammessi dal Consiglio Direttivo e versare la Quota Associativa annuale.
3. All'atto della domanda di adesione, l'Associato fornisce i propri dati anagrafici ed un recapito di posta elettronica che verrà utilizzato dall'Associazione in quanto quest'ultima utilizza normalmente questo sistema per le comunicazioni con i propri Associati. E' responsabilità dell'Associato quella di informare l'Associazione dell'eventuale modifica di tale recapito.
4. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun Associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

5. Gli Associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle Assemblee e, se in regola con il versamento della Quota Sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti negli Organi dell'Associazione.

6. Gli Associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli Organi dell'Associazione e di pagare le Quote Associative nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

7. Gli Associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli Organi dell'Associazione e ad essi consensualmente assegnata.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

1. La qualità di Associato si perde per:

a) Dimissioni: ogni Associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della Quota Sociale per l'anno in corso.

b) Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi tre mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della Quota Associativa

c) Esclusione: la qualità di Associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli Organi Sociali, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'Associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

d) Decesso.

TITOLO IV

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati (nel seguito anche Assemblea);
- il Presidente dell'Associazione (di seguito anche Presidente);
- il Consiglio Direttivo (nel seguito anche Consiglio);
- l'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti (nel seguito anche Collegio).

2. Tutte le cariche associative sono:

- ricoperte da persone all'interno della compagine associativa,
- elettive,
- svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del proprio compito, previa autorizzazione del Consiglio.

Art. 9 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli Associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante posta elettronica, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. La convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare (di seguito Ordine del Giorno).

Art. 10 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

- L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione
- Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota annuale.



Claudia Bertol

3. Ogni Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro Associato. Ogni Associato può ricevere al massimo due deleghe.
4. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
5. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - c) eleggere il Presidente;
 - d) determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo, eleggere i Consiglieri, eleggere i membri dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'Associato interessato, ai sensi del presente Statuto;
 - f) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
6. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
 - b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.
7. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli Associati.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate quando abbiano l'oggetto inserito nell'Ordine del Giorno e siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessario la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti, fisicamente o per delega. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, rappresentati in proprio o per delega.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario; ogni Associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
6. L'Assemblea si può svolgere anche con modalità telematiche (videoconferenza, skype e simili), alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di dieci membri (di seguito Consiglieri), oltre al Presidente che ne fa parte per diritto e lo presiede, scelti fra gli Associati.
3. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio provvede a sostituirli nominando al loro posto l'Associato o gli Associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della

votazione. In ogni caso, ogni nuovo Consigliere scade insieme a quelli in carica all'atto della sua nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

5 il Consiglio decade dal momento che vengano meno la metà più uno dei suoi membri eletti dall'Assemblea.

6. Il Consiglio elegge nel proprio seno, su indicazione del Presidente, il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario Generale e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con l'esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con email o lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione; l'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal presidente e dal segretario.

5. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche con modalità telematiche (videoconferenza, skype e simili), alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

a) tra i suoi componenti, su indicazione del Presidente, eleggere il Vice Presidente ed assegnare gli incarichi di Segretario Generale e Tesoriere;

b) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

c) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il Bilancio Consuntivo e l'eventuale Preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) redigere e tenere aggiornato un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione;

e) indire adunanze, convegni, ecc.;

f) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;

g) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;

h) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli Associati;

Orsini Fattolini

- i) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome,
- j) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad Associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3.
- k) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è, se presente, anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Al Presidente in particolare compete:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti; Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
4. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
5. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario Generale ed il Tesoriere

1. Il Segretario Generale ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario Generale compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei Libri Verbali nonché del Libro Soci;
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i Libri Contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea, qualora l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno, in numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.
2. Il Collegio elegge al proprio interno un presidente.
3. Ai Revisori spetta:
 - a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
 - b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l'Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto;
 - c) redigere la relazione ai Bilanci Consuntivi ed i Preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo da presentare all'Assemblea.
4. Un membro del Consiglio non può far parte del Collegio.
5. I Revisori sono invitati alle riunioni del Consiglio ma senza diritto di voto.

TITOLO V

Art. 18 Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 19 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale o nel sito internet dell'Associazione, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

TITOLO VI

Art. 20 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate nel presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli Associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli Associati, ma saranno devolute a fini di utilità sociale, ai sensi dell'art. 4 della L. 383/00.

TITOLO VII 06206434

Art. 21 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle leggi in materia di promozione sociale e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.

Renzo F. ...

